



# Comune di TORELLA DEI LOMBARDI

## Provincia di AVELLINO

*MEDAGLIA D'ORO AL VALORE CIVILE*

Partita I.V.A. 00241950641 - Tel. 0827/44060-44147 – Fax 0827/49209  
 e-mail [segreteria@comune.torelladelombardi.av.it](mailto:segreteria@comune.torelladelombardi.av.it) - [segreteria.torella@cert.irpinianet.eu](mailto:segreteria.torella@cert.irpinianet.eu)  
 sito web [www.comune.torelladelombardi.av.it](http://www.comune.torelladelombardi.av.it)

### Ordinanza n. 27 del 27-11-2020

**Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza Sindacale ai sensi della Legge n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica ed art. 50 del D. Lgs 267/2000**

#### IL SINDACO

**Visto** l'art. 32 della Costituzione;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Preso atto** della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35;

**Visto** il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

**Visto** il DPCM del 3 novembre 2020 e i relativi allegati;

**Vista** l'ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020, con cui sono state individuate nuove regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, classificate zona rossa, tra le quali la Regione Campania, alla quale si applicano a decorrere dal 15 e fino al 29 novembre 2020, le misure di prevenzione indicate negli artt. 2 e 3 del Dpcm del 3 novembre 2020;

**Considerato** che le misure straordinarie adottate hanno il preciso scopo di limitare la mobilità, riducendola all'essenziale, al fine di ridurre i casi di contagio;

**Richiamate** le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania in precedenza emanate in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID19 ed in particolare:

- l'ordinanza n. 90 del 15 novembre 2020 con la quale il Presidente ha dettato, tra l'altro, disposizioni concernenti l'attività scolastica a distanza disponendo al punto 1.1 che "con decorrenza dal 16 novembre e fino al 23 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria. In vista della ripresa di tali attività a far data dal 24 novembre 2020, è dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di assicurare, dal 16 novembre 2020, l'effettuazione di *screening*, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale, docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi";
- l'ordinanza n. 92 del 23 novembre 2020 in cui è prevista la possibilità per i Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure restrittive;

**Vista** la nota Anci Campania, a firma del Presidente, dalla quale si rileva che ad oggi è stato effettuato un numero di tamponi molto limitato;

**Riscontrato**, peraltro, che la somministrazione di tamponi antigenici è prevista dall'ordinanza regionale 90/2020 (solo) su base volontaria, al personale, docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi, non garantendo dunque un controllo totale e sicuro;

**Ravvisata** la necessità, in via cautelativa per arginare e contenere la diffusione del rischio di contagi sul territorio cittadino, di adottare ulteriori misure di prevenzione maggiormente stringenti al fine di evitare qualsiasi occasione di contatto per scongiurare la diffusione del COVID-19, limitando ulteriormente la mobilità sul territorio comunale e potenziali situazioni di contatto/assembramento/spostamento;

**Considerato** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

**Visto** l'art.50 d.lgs. 18 agosto 2000 n.267, *(omissis)* "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.";

**Visto** il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 recante "Interventi d'urgenza", dispone "*(omissis)*In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

**Ritenuto** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte soprarichiamate;

**Visti:**

- la Legge 833/1978;

- l'art. 50 commi 4 e 5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in qualità di Autorità Sanitaria Locale;

#### **ORDINA**

per tutto quanto in premessa esposto, a tutela della salute pubblica ed in considerazione dell'emergenza COVID- 19 in atto, **per il periodo intercorrente dal 30 novembre 2020 e fino al 5 dicembre 2020: la chiusura di tutti i plessi scolastici presenti sul territorio comunale, ivi comprese le scuole dell'infanzia e le prime classi di quelle primarie;**

#### **DISPONE**

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Torella dei Lombardi.

L'invio della stessa alla Prefettura di Avellino, al Provveditorato agli Studi di Avellino (tramite il Dirigente Scolastico), al Comando Stazione Carabinieri di Torella dei Lombardi.

#### **AVVERTE**

gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica

Dalla residenza Municipale, lì 27 novembre 2020

IL SINDACO  
f.to (Amado Delli Gatti)